



Studio Notarile Associato
Dr. Vieri Grillo Dr. Maria Patrizia Bersotti
Via Banchi di Sopra n. 50 - 53100 Siena
Tel. 0577/289214 - Fax 0577/270588

Repertorio 35733

Raccolta 7165

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

ATTO COSTITUTIVO DELLA
"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA - O.N.L.U.S."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, in Sinalunga, Viale Trieste n.35, nel mio studio.

Avanti a me Dott. MARIA PATRIZIA BERSOTTI, Notaio in Sinalunga, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'assistenza dei testimoni, alla quale i comparenti infrascritti hanno rinunciato di comune accordo e con il mio consenso

sono presenti:

- **CARPINI AVISIANO**, nato a Castiglione d'Orcia (SI) il 7 febbraio 1923, residente a Pienza (SI), Via Verde n.4, pensionato, codice fiscale CRP VSN 23B07 C313J;
- **BONARI PIER LUIGI**, nato a Siena (SI) il 6 maggio 1971 residente a Pienza (SI), Via di Mezzo n.38, impiegato, codice fiscale BNR PLG 71E06 I726A;
- **BASSI GIULIANO**, nato a Trequanda (SI) il 12 agosto 1952 residente a Pienza (SI), Via Fontanelle n.17, operaio, codice fiscale BSS GLN 52M12 L384X;
- **PAOLUCCI DANILO**, nato a San Quirico d'Orcia (SI) il 25 ottobre 1950, residente a Pienza (SI), Podere S.Maria n.57, pensionato, codice fiscale PLC DNL 50R25 I135J;
- **CHIANTESE ANTONIO**, nato a Melito di Napoli (NA) il 25 settembre 1952, residente a Pienza (SI), Via Pian del Mandorlo n.5, operaio, codice fiscale CHN NTN 52P25 F111H.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - È costituita fra i suddetti comparenti l'associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA - O.N.L.U.S."**.

ARTICOLO 2 - L'associazione ha sede in Pienza (SI), Via delle Case Nuove n.2.

ARTICOLO 3 - L'associazione ha come scopo di promuovere la solidarietà umana, culturale e sociale.

ARTICOLO 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 5 - L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ARTICOLO 6 - I componenti convengono di nominare, fino alla data in cui sarà tenuta la prima assemblea, che dovrà svolgersi entro il 31 gennaio 2004 quali membri del Comitato Provvisorio:

- CARPINI AVISIANO Presidente;
- CHIANTESE ANTONIO Vice-Presidente;
- FREGOLI GIORGIO, nato a Siena (SI) il 16 giugno 1942, residente a Pienza (SI), codice fiscale FRG GRG 42H16 I726V, Segretario.

Il Comitato Provvisorio provvederà alla stesura dei regolamenti che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro il 31 gennaio 2004.

L'Associazione è regolata dalle norme contenute in questo atto e da quelle stabilite nello statuto sociale che, previa lettura da me datane ai componenti, viene sottoscritto dagli stessi e da me Notaio, ed allegato sotto lettera "A" al presente atto.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ed è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi ai sensi dell'articolo 11-bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Questo atto - scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su un foglio occupato per tre pagine intere e quanto di questa quarta - è stato da me letto ai Componenti che, da me interpellati dichiarano di approvarlo essendo conforme alla loro volontà.

F.to AVISIANO CARPINI

F.to PIER LUIGI BONARI

F.to GIULIANO BASSI

F.to DANILO PAOLUCCI

F.to CHIANTESE ANTONIO

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga,

Registrato a Montepulciano

il 18-12-2003

al n. 1503

Serie 1

A
35783/4165

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA - O.N.L.U.S.

ART.1

(Disposizioni Generali)

- 1) E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, denominata: **"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PIENZA - O.N.L.U.S."**, detta in avanti, in forma breve, Pubblica Assistenza di Pienza o Associazione.
- 2) La Pubblica Assistenza di Pienza è laica, aconfessionale ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni per attività istituzionali fornite dai Soci.
- 3) La Pubblica Assistenza di Pienza ha sede nel Comune di Pienza (SI), Via delle Case Nuove n.2.

ART.2

- 1) La Pubblica Assistenza di Pienza è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Generale che sarà approvato dall'assemblea, ed agisce nei limiti della legge 11.8.1991 n. 266, delle leggi regionali e statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2) L'attività della Pubblica Assistenza di Pienza si svolgerà nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale.

ART.3

(Modifica dello Statuto)

Il presente statuto può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART. 4

(Modifica del Regolamento Generale)

Il Regolamento Generale può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea dei Soci.

ART.5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART.6

(Solidarietà)

La Pubblica Assistenza di Pienza persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.

ART.7

(Finalità)

- 1) Le specifiche finalità della Pubblica Assistenza di Pienza sono:
 - a) organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
 - b) organizzare trasporti sanitari ordinari sia su richiesta di soci e privati cittadini sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - c) organizzare trasporti sociali sia in proprio che in con-

venzione;

- d) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - e) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e promuovere e propagandare la donazione degli organi;
 - f) promuovere iniziative di formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
 - g) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
 - h) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;
 - i) organizzare la formazione del Volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.
- 2) Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna a:
- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
 - b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
 - c) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
 - d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
 - f) organizzare i servizi di mutualità.

ART. 8

(Ammissione dei Soci)

- 1) Sono Soci della Pubblica Assistenza di Pienza tutte le persone che si iscrivono all'Associazione e ne condividono le finalità.
- 2) Con l'ammissione il Socio si impegna all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione, nonché delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'Associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri Soci.
- 4) Per i minorenni la domanda di iscrizione può essere fatta da un genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 9

(Diritti dei Soci)

- 1) I Soci maggiorenni della Pubblica Assistenza di Pienza, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto al voto in seno all'Assemblea dei Soci, tanto ordinaria che straordinaria, hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e

di essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione.

2) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3) I Soci che svolgono attività di volontariato hanno diritto al rimborso delle spese anticipate in nome per conto dell'associazione e debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.10

(Doveri dei Soci)

1) Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

2) I Soci maggiorenni hanno il dovere di versare la quota annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, per sé e per gli eventuali Soci minorenni che rappresenta. Le quote sono intrasferibili.

3) I Soci che svolgono una qualunque attività nella Pubblica Assistenza di Pienza prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; il comportamento verso gli altri Soci e all'esterno della Pubblica Assistenza di Pienza, è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza e buona fede.

ART.11

(Recesso)

1) La qualifica di Socio dell'Associazione si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per esclusione.

2) In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota annuale versata rimane alla Associazione.

ART. 12

(Esclusione)

1) Il Socio può essere escluso dall'Associazione per inosservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; può essere escluso qualora provochi danni morali e/o materiali all'Associazione e in caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'Associazione.

2) L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo e verrà valutata nella prima Assemblea utile, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni del Socio.

3) Nel caso in cui un Socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

4) Qualora ne ricorrono gli estremi il Consiglio Direttivo si riserva di agire per le vie legali contro il Socio radiato e che, a qualunque titolo, abbia arrecato danni all'Associazione.

ART.13

(Indicazione degli organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Qualora due o più candidati, eletti nelle cariche sociali, ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Qualora un candidato venisse eletto in più organi verrà considerato eletto solo nell'organo per il quale lo stesso candidato farà la sua scelta.

ART.14

(L'Assemblea - composizione e funzioni)

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea nomina il proprio Presidente e il proprio Segretario che possono essere, anche, il Presidente e il Segretario dell'Associazione.
- 3) Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) approvare lo Statuto e le eventuali sue modifiche;
 - b) approvare il Regolamento Generale e, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali sue modifiche;
 - c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
 - d) approvare il conto consuntivo e quello preventivo;
 - e) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative annuali;
 - f) approvare e modificare le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo;
 - g) approvare e modificare eventuali regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione;
 - h) stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - i) nominare la Commissione Elettorale per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
 - l) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale, in forma diretta o con il concorso della Commissione Elettorale;
 - m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - n) adottare i provvedimenti di cui al precedente art.12 punto 2.

ART.15

(Convocazione dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si riunisce almeno una volta all'anno.
- 2) Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente.
- 3) L'Assemblea dei Soci deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo e quando ne è fat-

ta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

4) Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato, mediante avviso affisso nei locali della Sede Sociale e si può avvalere di qualsiasi altro mezzo divulgativo e informativo di cui dispone.

5) L' avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

a) giorno ora e sede della prima convocazione;

b) giorno ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;

c) gli argomenti all' ordine del giorno;

d) il primo punto all'Ordine del Giorno deve riguardare la trattazione di eventuali proposte di radiazioni di Soci, onde permettere a quei Soci che l'Assemblea non reputa passibili di espulsione, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione; la trattazione di questo punto all'Ordine del Giorno, può essere fatta anche all'inizio di una Assemblea Straordinaria, la quale verrà considerata a livello di Assemblea Ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

6) Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia, facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART.16

(Validità dell'Assemblea)

1) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, interviene la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.

2) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.

3) L'Assemblea Straordinaria relativa a modifiche dello Statuto è validamente costituita quando in prima convocazione sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, quando siano presenti la metà più uno dei Soci con diritto al voto, in terza convocazione, dopo un'ora dalla seconda, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

4) L'Assemblea Straordinaria relativa allo scioglimento

dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno tre quarti dei Soci con diritto al voto, in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, quando siano presenti la metà più uno dei Soci con diritto al voto, in terza convocazione, dopo un'ora dalla seconda, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

ART.17

(Votazione)

- 1) L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2) L'Assemblea Straordinaria per le modifiche allo statuto delibera a maggioranza qualificata di 9/10 (nove decimi) dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.
- 3) L'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- 4) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 5) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

ART. 18

(Verbalizzazione)

- 1) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- 2) Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
- 3) Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea.

ART. 19

(Consiglio Direttivo-composizione)

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti nei tempi nei modi decisi dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto.
- 2) La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore, ai sensi dell'articolo 13 punto 3 del presente statuto.
- 3) All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.
- 4) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.
- 5) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque deter-

minata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea utile.

6) La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.

ART. 20

(Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni.
- 2) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza qualificata della metà più uno dei presenti arrotondata per eccesso.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la compravendita o locazione di immobili sono assunte a maggioranza qualificata dei 9/10 (nove decimi) dei presenti.
- 4) E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia, per legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare l'ammissione di nuovi Soci; il Consiglio può delegare a tale incombenza il Presidente o il Vice-presidente che deliberano con firma singola nel rispetto dei criteri previsti dallo Statuto;
 - b) convocare le Assemblee;
 - c) osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
 - d) attribuire le cariche ai suoi membri, designare il tesoriere, il cassiere e i delegati responsabili dei servizi istituzionali, nonché conferire eventuali mandati particolari;
 - e) redigere la Relazione annuale e il Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
 - f) redigere il Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
 - g) emanare o modificare o revocare, nell'ambito delle proprie competenze, regolamenti, disposizioni, eccetera;
 - h) proporre all'Assemblea la radiazione di Soci come da articolo 12 punto 2 e articolo 15 punto 7;
 - i) assumere personale dipendente e determinarne mansioni e compensi, comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori e di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso allo stesso Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale, salvo il diritto di ricorso, previsto dalla Legge, ai Sindacati nonché agli Organi statali competenti;
 - l) decidere sulla sistemazione dei locali adibiti a tutte le attività istituzionali;

- m) adottare i provvedimenti necessari per la gestione dell'Associazione e vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali;
- n) deliberare le spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito nell'Assemblea per un importo massimo del 10% (dieci per cento) del totale complessivo delle spese previste nel Rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti possono essere superati, in tal caso però è necessario il parere vincolante del Collegio Sindacale che accerti la disponibilità finanziaria;
- o) nominare e revocare un Preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali;
- p) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- q) deliberare l'ammissione di altre Associazioni di Pubblica Assistenza che facessero richiesta di adesione alla Pubblica Assistenza di Pienza in accordo con gli organi di riferimento territoriali e regionali;
- r) aderire ad organizzazioni locali, regionali e nazionali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto, in accordo con gli organi di riferimento territoriali e regionali.

Art. 21

(Presidente)

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta di voti.
- 2) E' coadiuvato da un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 3) Il Presidente rimane in carica per ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

ART. 22

(Funzioni del Presidente)

I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-presidente, sono:

- 1) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa.
- 2) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 3) Sottoscrivere i verbali del Consiglio Direttivo e curare che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere eventualmente consultati dai Soci.
- 4) Deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'Associazione.
- 5) Attuare le delibere del Consiglio Direttivo e compiere i conseguenti atti giuridici.

ART. 23

(Collegio Sindacale)

- 1) Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, dura in carica tre anni e ciascun membro può essere rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
- 2) La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo; all'atto di accettazione della carica i Sindaci Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli articoli 2382-2399 Codice Civile.
- 3) Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.
- 4) Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri.
- 5) Il Collegio dei Sindaci Revisori nei casi di necessità, urgenza o pericolo, di cui all'articolo 23, dà il proprio parere vincolante in base alla disponibilità finanziaria.
- 6) Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.
- 7) Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
- 8) Il Collegio dei Sindaci Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto e può convocare, in caso di necessità, un'Assemblea dei Soci qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 24

(Entrate e patrimonio sociale)

- 1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative dei Soci;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi dello Stato di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni, e/o servizi svolti per altre associazioni di volontariato;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 2) Il patrimonio Sociale è costituito da:
 - a) beni, immobili e mobili;
 - c) donazioni, lasciti e successioni.

ART. 25

(I beni)

- 1) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili e beni registrati mobili.
- 2) I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 3) I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

ART. 26

(Contributi)

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea, e da elargizioni volontarie.

ART. 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

- 1) Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione riferendone in Assemblea.

ART. 28

(Proventi derivanti da attività commerciali marginali)

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare eventuali attività economiche marginali.

ART. 29

(Devoluzione dei beni)

- 1) In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, vendendo anche beni di proprietà dell'Associazione, e di devolvere all'Amministrazione Comunale di Pienza quanto rimane di beni e/o di denaro e/o di crediti. Ultimate le procedure, il liquidatore convoca per l'ultima volta l'Assemblea Straordinaria che prende atto che tutto è stato compiuto e decreta la fine a tutti gli effetti dell'Associazione.
- 2) I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

ART.30

(Bilancio consuntivo e preventivo)

- 1) Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio.
- 2) Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
- 3) Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 31

(Formazione e contenuto del bilancio)

- 1) Il bilancio consuntivo è elaborato dal consiglio Direttivo; esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
- 2) Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo; esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART. 32

(Controllo sul bilancio)

- 1) Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai Sindaci Revisori.
- 2) Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 3) Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

ART. 33

(Approvazione del bilancio)

- 1) Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 Aprile.
- 2) Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo saranno presentati presso la sede della Associazione dieci giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati dai Soci.

ART. 34

(Deliberazione delle convenzioni)

- 1) Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

ART. 35

(Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

ART. 36

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

ART. 37

(Collaboratori di lavoro autonomo)

- 1) L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo.
- 2) I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
- 3) I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 38

(Responsabilità ed assicurazioni de Soci Volontari)

I Soci che prestano opera di Volontariato nell'Associazione

sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 39

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con i propri beni e risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 40

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale della Associazione stessa.

ART. 41

(Rapporti con enti e soggetti privati)

L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

ART. 42

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 43

(Rapporti con l'A.N.P.A.S.)

L'Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

ART. 44

(Disposizioni transitorie)

Il Consiglio Direttivo provvederà alla stesura dei regolamenti che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

ART. 45

(Disposizioni finali)

- 1) Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; potrà essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, quando questa lo riterrà opportuno.
- 2) I Regolamenti interni, le Disposizioni, ecc emessi dagli Organi competenti nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, Soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.
- 3) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai Regolamenti interni, dalle disposizioni e degli atti di cui al comma precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di Associazioni nonché a quelle previste per i singoli casi specifici dalla Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze a cui l'Associazione aderisce; nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

F.to AVISIANO CARPINI

F.to PIER LUIGI BONARI

F.to GIULIANO BASSI

F.to DANILO PAOLUCCI

F.to CHIANTESE ANTONIO

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga,